



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

MARCO ROSSETTI	Presidente
PASQUALINA A.P. CONDELLO	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere
ALBERTO CRIVELLI	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere Rel.

Assicurazione sulla
responsabilità degli
amministratori di società (c.d.
"Inammissibilità del
ricorso" - Principio di diritto
nell'interesse della legge ex art.
363 c.p.c.

Ud. 20.5.2026 AC

Cron.

R.G.N. 7566/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso N. 7566/2023 R.G. proposto da:

██████████ s.p.a., ██████████ s.p.a. e ██████████ in persona
dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli
avv.ti ██████████ come da procure in
calce al ricorso, domiciliate all'indirizzo PEC dei propri difensori

- ricorrenti -

contro

██████████ **che hanno assunto il rischio di cui alla**
polizza n. ██████████ in persona del procuratore speciale del rappresentante
generale per l'Italia ██████████ ██████████ rappresentati e difesi



dall'avv. [REDACTED] come da procura in calce al controricorso, domiciliati all'indirizzo PEC del proprio difensore

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano recante il n. 3889/2022 e pubblicata in data 10.12.2022;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno 20.5.2026 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 13.7.2016, le società [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] convennero gli [REDACTED] che avevano assunto il rischio di cui alla polizza n. [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Milano, esponendo che in data 6.10.2014 la società [REDACTED] s.p.a. (capogruppo di una *holding* cui appartenevano le altre due società sopra indicate) aveva stipulato con i [REDACTED] detta polizza, a copertura della responsabilità civile degli amministratori (c.d. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] di seguito, in breve, "[REDACTED]" per il periodo dal 30.9.2014 al 30.9.2015; che i [REDACTED] si erano obbligati a tenere indenne la contraente, [REDACTED] s.p.a. e le sue controllate, i relativi amministratori e dipendenti (tutti rientranti nella definizione di "Assicurati" ai di cui al punto 3.4 della polizza) dal rischio di perdite pecuniarie derivanti dalle richieste di risarcimento formulate da terzi nei loro confronti e conseguenti ad atti illeciti di amministratori e dipendenti; che, in forza della clausola di cui all'art. 6.3 della polizza, l'assicuratore era tenuto ad indennizzare le spese di lite nei limiti del 25% del massimale; che, benché con nota del 13.3.2015, la contraente [REDACTED] s.p.a.



avesse comunicato agli [REDACTED] di essere stata convenuta in giudizio, insieme alle controllate [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] [REDACTED] all'ex amministratore delegato di quest'ultima, [REDACTED] (nonché ad altre società statunitensi in tesi riconducibili ad [REDACTED] dinanzi alla *United States District Court - Northern District of California*, dalla società di diritto statunitense [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, anche solo [REDACTED] per ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in relazione ad atti illeciti compiuti dalla stessa [REDACTED] anche nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore delegato di [REDACTED] [REDACTED] con il concorso delle altre società convenute, nonché di altri dipendenti e amministratori di dette società, gli [REDACTED] avevano negato la copertura assicurativa. Chiesero, quindi, la condanna [REDACTED] [REDACTED] al rimborso, in loro favore, di tutte le somme sostenute a titolo di spese e costi legali per resistere nel contenzioso promosso da [REDACTED] (conclusosi con esito sfavorevole per quest'ultima), per l'importo di USD 2.762.889 e GBP 197.450, nonché la condanna [REDACTED] al risarcimento di tutti i pregiudizi subiti, per *mala gestio*, quantificati in USD 44.860.000.

Si costituirono gli [REDACTED] contestando le avverse domande ed eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa, posto che la polizza copriva esclusivamente la responsabilità civile degli amministratori, mentre nel giudizio promosso da [REDACTED] le società del [REDACTED] [REDACTED] erano state convenute per condotte tenute in proprio dalle stesse e non per responsabilità riferibili all'ex amministratore delegato [REDACTED] tanto che nel contezioso americano le società e l'ex a.d. [REDACTED] si erano costituite in giudizio con due distinti studi legali.



Il Tribunale di Milano, con sentenza del 18.6.2020, rigettò tutte le domande, condannando le società attrici al pagamento delle spese di lite.

██████████ s.p.a., ██████████ s.p.a. e ██████████ ██████████ proposero dunque gravame e la Corte d'appello di Milano, nella resistenza degli ██████████ lo rigettò con sentenza del 10.12.2022. Osservò il giudice d'appello che, al contrario di quanto ritenuto dalla società appellanti, la polizza in discorso non costituiva una c.d. *entity coverage* – ossia una polizza atta a coprire gli atti illeciti degli amministratori e per i quali esse società fossero chiamate a rispondere direttamente dei relativi danni – ma una polizza c.d. "██████████ con cui l'assicuratore si era obbligato a tenere indenne, tra l'altro, le società del ██████████ ██████████ da qualsiasi perdita pecuniaria l'amministratore o il dipendente fosse tenuto a pagare a terzi a seguito di richiesta di risarcimento danni rivoltagli per qualsiasi atto illecito oggetto di copertura, *"limitatamente e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o le sia consentito o richiesto, a termini di legge, tenere indenne la Persona assicurata"* (ossia, l'amministratore o dipendente); che la detta clausola era stata adottata secondo il modello della c.d. *side B coverage*; che quindi la polizza non copriva le perdite derivanti da azioni di responsabilità rivolte direttamente nei confronti delle società, ossia nelle ipotesi in cui esse debbano rispondere ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c.; che tanto poteva ritenersi esclusivamente per gli atti illeciti commessi dalle società nell'ambito della vendita di strumenti finanziari, come da par. 1.2 della polizza, che nella specie non veniva in rilievo; che anche nell'ambito delle trattative col broker assicurativo (che poi condussero alla stipula della polizza in discorso) era stato specificato che la polizza stessa non dovesse riguardare la responsabilità delle



società ("no entity coverage"); che il contenzioso avviato da [REDACTED] (anche) contro le predette società non rientrava nella copertura di polizza, atteso che esso concerneva fatti risalenti al 2012 e, dunque, antecedenti anche alla nomina di [REDACTED] quale amministratore di [REDACTED] [REDACTED] (avvenuta nel 2014), sicché concerneva pretesi fatti illeciti direttamente riconducibili ad esse società, senza il tramite di illiceità commesse da loro amministratori e/o dipendenti; che, in ogni caso, la polizza non copriva fatti illeciti commessi dagli amministratori di cui le società erano chiamate a rispondere direttamente per il nesso di immedesimazione organica; che le uniche perdite astrattamente rientranti in copertura concernevano quella sostenute da [REDACTED] [REDACTED] quale persona assicurata, comprese le spese legali del contenzioso suddetto, ma a condizione che [REDACTED] [REDACTED] avesse dimostrato di averle indennizzate o di essere tenuta per legge o convenzione ad indennizzarle; che però tale prova non era stata offerta, anzi emergendo dagli atti che i [REDACTED] avevano dimostrato di aver corrisposto ad [REDACTED] la quota delle spese di lite dalla stessa sostenute in relazione alle contestate condotte da lei tenute quale a.d. della [REDACTED] [REDACTED] che il motivo d'appello inerente al rigetto della domanda risarcitoria per pretesa *mala gestio* degli [REDACTED] restava conseguentemente assorbito. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione [REDACTED] s.p.a., [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] [REDACTED] sulla scorta di quattro formali motivi, cui resistono con controricorso i [REDACTED] Le ricorrenti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso così come proposto da [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo esse specificato in ricorso quale sia il proprio interesse giuridicamente rilevante, ex art. 100 c.p.c., in relazione alla polizza per cui è processo e alle vicende connesse al c.d. contenzioso americano, avviato da [REDACTED] il che vale, a ben vedere, non solo ai fini dell'interesse ad impugnare, ma anche ai fini della stessa proposizione della domanda originaria.

Infatti – fermo quanto si dirà *infra* – la Corte d'appello ha affermato che in forza della polizza assicurativa per cui è processo, gli [REDACTED] si erano obbligati a tenere indenne, ai sensi del paragrafo 1.1, rubricato "*Responsabilità degli Amministratori*": "(i) la Persona assicurata (*id est*, l'amministratore o il dipendente, n.d.e.), da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito" nonché "(ii) la Società (*id est*, una società del [REDACTED] [REDACTED] n.d.e.) da qualsiasi Perdita pecuniaria che la Persona assicurata sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti per qualsiasi Atto illecito, oggetto di copertura sotto la presente polizza, limitatamente e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o le sia consentito o richiesto, a termini di legge, tenere indenne la Persona assicurata [...]".

Tale duplice copertura, rispettivamente denominata nel gergo delle polizze [REDACTED] "*side A coverage*" e "*side B coverage*", concerne dunque (a) quanto



l'amministratore sia direttamente chiamato a pagare ai terzi danneggiati per i propri fatti illeciti, nonché (b) le somme che le società del [REDACTED] [REDACTED] siano chiamate a rimborsare ai propri amministratori per quanto da questi direttamente loro richiesto dai terzi danneggiati, perché tenute esse società a manlevarli.

Ed è proprio sulla pretesa erronea interpretazione di tale seconda parte della clausola (errori variamente declinati con i quattro motivi di ricorso, come si vedrà) che si incentrano le doglianze mosse da tutte le odierne ricorrenti avverso la sentenza d'appello.

Senonché, come anche evidenziato dalla Corte ambrosiana (che però non ne ha tratto le debite conseguenze), il contenzioso avviato da [REDACTED] negli USA vedeva al centro della ricostruzione delle denunciate pratiche illecite di concorrenza sleale tale [REDACTED] [REDACTED] estranea al presente giudizio, ma pacificamente amministratore della sola [REDACTED] [REDACTED] non anche delle altre due s.p.a. ricorrenti, neppure in via di fatto; nell'intero ricorso, non v'è alcun cenno ad atti illeciti commessi da altra persona fisica, nella qualità di amministratore o dipendente della due società italiane, che potesse giustificare l'evocazione in giudizio delle società stesse da parte di [REDACTED] quali responsabili in via indiretta (ossia, per la sola manleva), sì da giustificare l'invocazione della c.d. *side B coverage* da parte loro. Anzi, con valenza insuperabile sul piano dimostrativo di quanto si sta illustrando, le ricorrenti affermano in ricorso (p. 29) che *"dalla lettura degli atti del processo americano emerge come la Sig.ra [REDACTED] sia stata l'unico soggetto ad aver posto in essere attività illecite a discapito di [REDACTED] ed [REDACTED] non sono state quindi convenute nel processo americano*



*per rispondere di condotte illecite **proprie, essendo state principalmente** chiamate a rispondere delle condotte poste in essere dalla [REDACTED] tramite la società [REDACTED] che è stata peraltro considerata nel giudizio americano come vero e proprio "alter ego" delle società italiane"* (enfasi originale; il concetto è stato ribadito in memoria, a p. 6).

Per contro, occorre anche evidenziare che una simile precisazione, oltre alla sua valenza *lato sensu* confessoria, nulla comunque avrebbe potuto aggiungere sul *punctum pruriens* in discorso, posto che essa, a tutto concedere, allude ad un utilizzo strumentale della società statunitense da parte delle consorelle italiane, quali reali *dominae* dell'operazione illecita, più che a fatti illeciti commessi da un amministratore di queste ultime, quand'anche solo di fatto.

Pertanto, posto che, nella prospettazione della [REDACTED] (nonché in quella qui fatta propria da tutte le ricorrenti), i fatti illeciti per cui la società statunitense avviò il contenzioso negli USA vedevano al centro l'operato di [REDACTED] l'assenza di ogni cenno in ricorso a qualsivoglia profilo sul nesso di immedesimazione organica di [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a. con i propri amministratori, neppure evocati in giudizio dalla stessa [REDACTED] comporta che le ricorrenti non hanno esplicitato quale sia il collegamento tra il contenuto della suddetta clausola e il presupposto fattuale che ne giustificherebbe l'operatività, rispetto a quanto richiesto ai [REDACTED] a titolo di indennizzo per la copertura delle spese di difesa sostenute in proprio nel suddetto contenzioso (v. ricorso, p. 5), donde la radicale inammissibilità del ricorso dalle stesse proposto.

È poi il caso di appena precisare che la clausola della polizza inerente alla responsabilità diretta delle società del [REDACTED] (par. 1.2 della polizza,



denominato “*Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari*”) è pacificamente fuori gioco, posto che essa attiene alle sole richieste di risarcimento danni relative a strumenti finanziari presentate contro le società assicurate per qualsiasi atto illecito, questione che nella specie non viene in rilievo.

1.2 - Di seguito, quindi, si procederà allo scrutinio delle singole censure di cui al ricorso, da intendersi riferite, per quanto detto, alla sola posizione processuale di [REDACTED] [REDACTED] senza necessità di ripeterlo ulteriormente per ciascuna censura.

2.1 – Ciò posto, con il primo motivo si denuncia “*nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per erronea percezione del contenuto oggettivo della polizza assicurativa con riferimento alle condizioni per il beneficio dell'indennizzo da parte della società. Le ricorrenti denunciano il travisamento della prova offerta dalla polizza assicurativa con riferimento alle condizioni per il beneficio dell'indennizzo da parte delle società ricorrenti*”. Ci si duole, in particolare, del fatto che la Corte d’appello ha escluso l’indennizzabilità a termini di polizza per non aver la società dimostrato di aver già indennizzato il proprio amministratore [REDACTED] laddove invece era anche solo sufficiente che alla stessa società fosse “*consentito o richiesto, a termini di legge, tenere indenne la Persona assicurata*”. In altre parole, la società evidenzia che: (i) la polizza obbligava l’assicuratore a tenerla indenne di quanto avrebbe “*potuto o dovuto*” rimborsare al proprio amministratore [REDACTED] (ii) essa era tenuta a rimborsare al proprio amministratore le spese di lite per legge (ai sensi del Codice del Lavoro della California 2802) e in forza delle previsioni del proprio statuto; (iii) la Corte



d'appello ha invece affermato che la polizza copriva solo le spese che essa società avesse già rimborsato l'amministratore, rilevando che nella specie essa non ne aveva dato prova; (iv) quindi la Corte d'appello avrebbe "travisato" i documenti da cui risultava da un lato il contenuto del contratto, e dall'altro l'obbligo legale dell'assicurato di rimborsare l'amministratore, specie con riguardo agli obblighi statutari, che si assumono ignorati dalla stessa Corte.

Aggiunge la società ricorrente che il dedotto travisamento rileva anche sotto altro profilo, perché nel paragrafo "Garanzie" della polizza, è specificato come la stessa operi in favore della società con riferimento a "*qualsiasi atto illecito*" compiuto dall'amministratore, purché la società dimostri aver indennizzato o, come accaduto nel caso di specie, di essere tenuta ad (o anche solo di poter) indennizzare quest'ultimo. Interpretare la clausola nel senso fatto proprio dalla Corte territoriale, si sostiene, limiterebbe la copertura assicurativa alle richieste di risarcimento presentate esclusivamente (e soltanto) contro la persona assicurata (e quindi all'amministratore personalmente), escludendo senza ragione quelle direttamente rivolte nei confronti della società (sempre per gli atti illeciti del proprio amministratore) e di cui essa debba rispondere a titolo di responsabilità "vicaria", anche in considerazione degli obblighi di indennizzo gravanti sulla stessa per legge, per statuto o per accordo.

2.2 – Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del mezzo sollevata dai controricorrenti in ordine alla pretesa natura revocatoria del denunciato errore di percezione: della questione circa l'effettiva portata della descritta clausola, infatti, si è ampiamente dibattuto nel corso del processo, sicché ciò che viene in rilievo è certamente un errore di giudizio (stando alla prospettazione di



parte ricorrente), non di fatto (in quanto frutto di una mera svista), in tal caso da denunciarsi ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Correttamente, dunque (salvo quanto si dirà subito appresso), la censura sulla pretesa errata percezione del contenuto oggettivo della clausola è stata veicolata col ricorso per cassazione, non essendo ammessa la revocazione allorché la questione controversa sia stata "terreno di discussione" tra le parti nel corso del giudizio (v., per tutte, Cass. n. 27897/2024).

2.3.1 - Il motivo è però inammissibile per ulteriori e plurime ragioni.

2.3.2 – Innanzitutto, la censura non si correla al *decisum* dell'impugnata sentenza.

La Corte ambrosiana ha rigettato la domanda in base a due *rationes decidendi*. Dapprima ha ritenuto che la polizza coprisse la sola responsabilità della società assicurata per fatto proprio (limitatamente alla gestione di strumenti finanziari) e non anche la responsabilità dell'assicurata per fatto dei propri amministratori, ex art. 2049 c.c. (p. 10, ultime tre righe del primo capoverso, della sentenza d'appello).

Poi ha aggiunto che "*anche a voler ritenere*" il contrario (p. 11, primo rigo del terzo capoverso), la domanda era infondata per non avere [REDACTED] dimostrato di "*avere tenuto indenne* [REDACTED] delle spese di resistenza (*ibidem*, in fine).

A fronte di questa motivazione, il primo motivo di ricorso censura la sentenza d'appello con un argomentare così riassumibile:

a) la sentenza è nulla perché ha travisato la polizza;



b) la polizza è stata travisata perché la garanzia (per le spese) era operante sol che essa società avesse l'obbligo di rimborsare gli amministratori;

c) per la legge USA la società aveva l'obbligo di rimborsare gli amministratori.

Pertanto, il mezzo è in primo luogo inammissibile perché censura la *ratio decidendi* di cui a p. 11, e non anche quella di cui a p. 10.

2.3.3 - In secondo luogo è inammissibile perché una sentenza non può dirsi "nulla" sol perché un contratto sia interpretato in un modo piuttosto che in un altro.

2.3.4 - In terzo luogo è inammissibile perché il modo in cui la Corte d'appello ha interpretato il contratto non è stato censurato prospettando - come si sarebbe dovuto - la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. (salvo quanto si dirà nello scrutinio del terzo motivo).

2.3.5 - Infine, la censura è inammissibile perché in ogni caso quel che viene denunciato è un errore nella valutazione della prova, non il travisamento.

Infatti, alla luce dell'insegnamento della recente Cass., Sez. Un., n. 5792/2024 sul tema, ciò di cui si duole la ricorrente non concerne errori di percezione circa il fatto probatorio in sé, ma (*in thesi*) circa la riconducibilità dell'informazione probatoria (quel che si vuole dimostrare) al fatto probatorio (il modo con cui lo si vuole dimostrare); l'oggetto della censura consiste, in realtà, nel preteso erroneo apprezzamento degli elementi istruttori (l'aver dimostrato il proprio diritto all'indennizzo mercé una determinata lettura della clausola: rientrerebbero in copertura *anche* i danni direttamente richiesti alla società e derivanti da fatto illecito degli amministratori) da parte del giudice d'appello,



riservato al giudice del merito e sindacabile in questa sede di legittimità – *sub specie* di violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e/o 116 c.p.c. – nei soli casi delineati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo non rispetta.

3.1 – Con il secondo motivo si lamenta *“nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per contraddittoria ed erronea motivazione su un punto decisivo ai fini della decisione della controversia. Il contenuto oggettivo della polizza assicurativa e le condizioni per il beneficio dell’indennizzo da parte della società”*. Si sostiene testualmente che *“Le censure contenute nel primo motivo di ricorso, rientranti nell’ambito dell’art. 360 n. 4 c.p.c. non vi è dubbio che rilevino – per le ragioni anticipate nella parte descrittiva dei procedimenti di merito – anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Nel caso in cui non dovesse essere ravvisato il – peraltro evidentissimo – travisamento del quadro istruttorio che era stato offerto nella disponibilità della Corte territoriale, dovrà comunque darsi atto delle divise contraddizioni e omissioni anche sul diverso piano dei vizi della carente motivazione posta a fondamento del rigetto delle domande e delle eccezioni svolte dalle Società esponenti”*.

3.2 – Il motivo è inammissibile.

Il mezzo è proposto sotto le insegne del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma il suo unico contenuto censorio si attaglia esclusivamente alla “vecchia” disposizione processuale (modificata sin dal 2012), come anche emerge in modo inequivoco dalla rubrica.

La ricorrente, al dichiarato scopo di anticipare la verosimile eccezione di controparte ex art. 360, comma 4, c.p.c. (ma, contraddittoriamente, in relazione al “nuovo” art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), si preoccupa di dimostrare



l'insussistenza di una c.d. doppia conforme *in facto*, limitandosi ad esplicitare la censura nel senso che, quanto già lamentato col primo motivo circa il presunto "*travisamento del quadro istruttorio*" integra anche contraddizioni e omissioni che determinano una carente motivazione posta a fondamento del rigetto delle sue domande (v. 3.2.1). Nel prosieguo del mezzo (da p. 17 a p. 22), vi è solo una illustrazione della motivazione della sentenza di primo grado e di quella d'appello, il cui raffronto tende a dimostrarne la diversità e, dunque, a perorare l'ammissibilità del motivo *ut supra* veicolato.

3.3 – Risulta quindi evidente che la doglianza svolta non si presta in alcun modo a essere inquadrata nel paradigma del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il vizio in discorso, nella attuale formulazione della disposizione, presuppone l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

La ricorrente non ha indicato un fatto in senso proprio, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, tale intendendosi un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), o anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale, v. Cass. n. 12387/2020; Cass. n. 791/2020; Cass. n. 1776/2016; Cass. n. 18391/2017), ma ha a ben vedere sollevato "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (e in tal senso va inteso, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,



v., tra le molte, Cass. n. 2268/2022, il fatto cui fa riferimento il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. come novellato).

Da tanto discende, dunque, l'inammissibilità del mezzo, così come formalmente proposto.

3.4 – In ogni caso, rileva la Corte che, sfrondando le pagine dedicate al motivo in esame da tutto quanto precede, si coglie l'essenza di una sola censura, ossia la pretesa esistenza di contraddittorietà e omissioni che denoterebbero una motivazione "carente" (cioè, insufficiente), ossia una denuncia pienamente inquadrabile nel previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che consentiva la censura per *"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"*), ma oramai non più denunciabile col ricorso per cassazione (v. per tutte Cass., Sez. Un., n. 8053/2014).

Solo in memoria illustrativa la ricorrente, invocando quest'ultimo noto precedente, discute di *"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"*, nonché di *"motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile"*, ma inammissibilmente, posto che, com'è noto, la memoria assolve *"all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione già ritualmente enunciati nel ricorso introduttivo"* (v., per tutte, Cass. n. 272/2026). E, come s'è visto, nella specie la censura non è stata ritualmente proposta.

4.1 – Con il terzo motivo si lamenta, in via alternativa o subordinata, *"Violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1366, 1370 e 1904 c.c."*. Si sostiene che, *"per le ragioni tutte svolte in relazione ai censurati passaggi della Sentenza, che qui per evitare inutili duplicazioni ci si limita a richiamare integralmente"*, la Corte ambrosiana avrebbe comunque errato



nell'interpretazione della clausola in questione, che indubbiamente - a dire della ricorrente - copriva i danni di cui essa società poteva essere chiamata a rispondere (non solo per il fatto proprio ma anche a titolo di responsabilità "vicaria" ex art. 2049 c.c.), per il fatto del proprio amministratore che per legge ne ha la rappresentanza legale. L'interpretazione della clausola assunta dalla Corte territoriale, si prosegue, si porrebbe *"in stridente contrasto con l'art. 1362 c.c."*, nonché in violazione dell'art. 1370 c.c., stante la complessità, e articolazione, delle questioni interpretative dibattute tra le parti, il che avrebbe dovuto imporre l'adozione di un criterio ermeneutico in senso più favorevole all'assicurato e contro il predisponente; ancora, essa non avrebbe tenuto conto *"dell'interesse dell'assicurato - da valutarsi anche alla stregua del criterio ermeneutico dell'art. 1366 c.c. - rilevante ai fini della stipulazione del contratto"*, che era quello di garantirsi una completa copertura per il fatto illecito dei propri amministratori, chiunque fosse il destinatario delle richieste risarcitorie. Aggiunge la ricorrente che detto interesse, per quanto condizione di validità del contratto ai sensi dell'art. 1904 c.c., non sarebbe stato neppure preso in considerazione dal giudice d'appello.

4.2 – Il motivo è inammissibile.

Esso è strutturato come conseguenza dei due precedenti (specialmente del primo), a sostegno della interpretazione della nota clausola, ma in senso alternativo a quello fatto proprio dal giudice d'appello.

Pertanto, nel rigettare l'afferente motivo di gravame, la Corte ambrosiana (richiamando anche pertinente giurisprudenza di legittimità) aveva evidenziato che il tenore letterale della clausola era assolutamente chiaro e coerente con la



comune intenzione delle parti (che avevano inteso sottoscrivere una polizza [REDACTED] sicché neppure potevano soccorrere i criteri ermeneutici della buona fede e della *interpretatio contra proferentem*, ex artt. 1366 e 1370 c.c., posto che ad essi può ricorrersi solo in caso di perdurante oscurità del testo contrattuale, nella specie da escludere.

4.3 – Ebbene, è noto che in ordine ai criteri di ermeneutica negoziale, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio per cui *“il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata”* (così, ex multis, Cass. n. 9461/2021); del resto, è anche consolidato il principio per cui *“Per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra”* (Cass. n. 24539/2009; Cass. n. 28319/2017).



4.4 – Così stando le cose, risulta evidente come il mezzo in esame non colga nel segno.

Infatti, la ricorrente non ha adeguatamente censurato la pretesa erronea attività ermeneutica del giudice d'appello, non essendosi specificamente indicati gli errori in cui questi sarebbe incorso, ma essendosi soltanto propugnata una soluzione interpretativa diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità della censura.

Infatti, nel motivo in esame non viene anzitutto spiegato perché la Corte ambrosiana avrebbe violato il criterio letterale ex art. 1362 c.c., dacché essa ha anzi poggiato la propria interpretazione sul dato testuale – oggettivamente insuperabile – per cui l'obbligo indennitario dell'assicuratore verso la società concerneva il caso della sua manleva per somme che l'amministratore era *"obbligat[o] a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti ..."*.

Inoltre, la ricorrente non prende posizione sulla specifica *ratio decidendi* adottata dal giudice d'appello circa la natura sussidiaria dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1366 e 1370 c.c., postulandone stentoreamente l'applicabilità senza tuttavia spiegare, anche qui, in cosa avrebbe errato lo stesso giudice, specie a fronte della accertata chiarezza del testo contrattuale.

In buona sostanza, le censure in esame non concernono pur denunciati *errores in iudicando* commessi dalla Corte ambrosiana, ma solo propugnano una specifica soluzione interpretativa della clausola in senso favorevole alla ricorrente, ma disattesa dal giudice del merito, con statuizione non adeguatamente censurata in questa sede.



4.5 – Infine, palesamente inammissibile, se non anche incomprensibile, è la denuncia circa la pretesa violazione o falsa applicazione dell'art. 1904 c.c., a mente del quale *"Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno"*.

In disparte ogni considerazione sulla totale mancanza di spiegazione del perché la Corte d'appello avrebbe commesso la dedotta violazione o falsa applicazione della citata norma, è del tutto ovvio che l'interesse dell'assicurato sia quello di ottenere la maggior copertura possibile, ma – onde non scadere in considerazioni lapalissiane – non può certo prescindere, al riguardo, dalla comune intenzione di assicurato e assicuratore in ordine (tra l'altro) al rischio garantito, così come consacrato in contratto. Del resto, come anche accertato dal giudice di merito, anche nel corso delle trattative per la stipula della polizza in discorso si era discusso tra le parti circa il fatto che la copertura del rischio "██████" avrebbe dovuto prevedere *"side A & B only; no entity coverage"* (v. sentenza impugnata, p. 9).

Così come confezionata, peraltro, la censura si risolve in una mera petizione di principio, atteso che – sostenendosi che il proprio interesse era *"quello di vedere coperta la responsabilità per il fatto illecito dei propri amministratori sia rispetto alle domande rivolte nei confronti degli amministratori stessi, sia rispetto a quelle medesime domande eventualmente rivolte anche contro la società (sempre per i medesimi fatti), con quanto ne consegue in ordine alla debenza da parte dell'assicuratore in termini di rimborso delle spese legali e di resistenza"* – si dà per dimostrato ciò che invece era da dimostrare e che, al contrario, la



Corte d'appello, con accertamento fattuale non adeguatamente censurato in questa sede, ha escluso.

5.1 – Con il quarto motivo si lamenta, infine, *“nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per erronea percezione del contenuto oggettivo degli atti relativi al giudizio americano ... al fine di dimostrare che le odierne ricorrenti sono state convenute in giudizio per atti illeciti dell'amministratore e non per responsabilità proprie”*.

5.2 – Il motivo – nella parte non direttamente riferibile alle sole [REDACTED] s.p.a. e [REDACTED] s.p.a., stante la generale ed assorbente inammissibilità del ricorso dalle stesse proposto - è anch'esso inammissibile, perché privo di decisività.

Nel valutare il perimetro del contenzioso americano, la Corte ambrosiana ha da un lato rilevato che la società era stata evocata in giudizio da [REDACTED] non solo per responsabilità “vicaria” della [REDACTED] ma anche propria, posto che venivano in rilievo fatti del 2012, antecedenti all'ingresso in società della stessa [REDACTED]

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che, anche se dovesse intendersi che tutte le domande di [REDACTED] attenessero a responsabilità “vicaria” della società per l'operato della [REDACTED] l'esame del testo contrattuale non consentiva comunque l'accoglimento del gravame, perché la polizza non offriva copertura per tali danni, ma solo per quelli richiesti agli amministratori per fatti illeciti, e di cui eventualmente le società del [REDACTED] fossero state chiamate a rispondere in manleva. Ha proseguito la Corte territoriale evidenziando che, in relazione all'esito del contenzioso americano, avrebbe comunque potuto discutersi soltanto del rimborso delle spese legali sostenute dalla [REDACTED] e indennizzate (o da indennizzare) da parte della società, che però non aveva offerto la relativa



prova; anzi, risultava che gli [REDACTED] avessero pagato alla [REDACTED] la quota parte delle spese legali da lei affrontate.

Pertanto, la tesi sostenuta dalla ricorrente è irrilevante ai fini dell'economia della decisione: la definizione del perimetro del contenzioso sottesa al mezzo in esame è stata comunque presa in considerazione dalla Corte d'appello, che l'ha ritenuta non idonea all'accoglimento del gravame, in forza della interpretazione del contratto, di cui s'è ampiamente discusso nello scrutinio dei motivi che precedono.

Da tanto discende l'inammissibilità del mezzo in esame per difetto di decisività, come anche dimostrato dallo stesso assunto della ricorrente, in memoria (p. 6, parr. 5.1. e 5.2): la rilevanza della questione passa, infatti, per la lettura della ripetuta clausola nel senso voluto da [REDACTED] [REDACTED] la cui tesi s'è tuttavia rivelata insostenibile, come s'è visto.

6.1 - Ritiene il Collegio che la diffusione e la rilevanza pratica delle polizze c.d. "[REDACTED] e delle clausole, in esse inserite, analoghe a quella all'origine dell'odierno contenzioso, suggeriscano di affermare, nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., quali debbano essere i principi di diritto alla luce dei quali valutarne la validità e l'efficacia.

6.2 - L'assicurazione "[REDACTED] nella sua tipicità sociale è un'assicurazione multirischio, intesa a coprire due tipi di rischi:

a) la responsabilità civile degli amministratori e dei dirigenti d'una società commerciale; rispetto a tale rischio la polizza, se stipulata dalla società, costituisce un'assicurazione della responsabilità civile per conto di chi spetta ex



art. 1891 c.c. (dal momento che la garanzia permane nonostante il mutare delle persone fisiche degli amministratori);

b) le perdite pecuniarie della società, consistite nelle somme sborsate per tenere indenne l'amministratore dalle richieste risarcitorie a lui rivolte da terzi, se tale pagamento sia "richiesto o dovuto a termini di legge"; rispetto a tale rischio la polizza costituisce un'assicurazione contro i danni (segnatamente, contro il rischio di perdite pecuniarie) per conto proprio.

6.3 - La suddetta clausola parrebbe *prima facie* inspiegabile alla luce del diritto civile, dal momento che in linea generale il committente non ha alcun obbligo di manlevare il commesso dalla responsabilità per i danni da questi causati a terzi (art. 2049 c.c.).

Questa apparente aporia si spiega con il fatto che i clausolari delle polizze " [REDACTED] sottoscritte nel nostro Paese furono in origine mutuati da quelli impiegati negli Stati Uniti d'America, ove tali polizze ebbero la prima diffusione.

In quel Paese molti Stati hanno leggi che impongono alle società commerciali di tenere indenni gli amministratori dai costi sostenuti per resistere alle azioni di terzi, o di rimborsarli per esse, se gli amministratori hanno agito in buona fede nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Di fatto, però, negli USA tale obbligo è pressoché automatico, a partire da quando la Corte Suprema di quel Paese stabilì che il mandante deve rifondere al mandatario non solo le spese sostenute, ma anche i danni che questi abbia in buona fede causato a terzi per adempiere il mandato (*U.S. Supreme Court, 17 febbraio 1950, Differential Steel Car Co. vs. MacDonald*), e soggiunto che la buona fede dell'amministratore d'una società, il quale abbia causato danni a terzi, si presume.



6.4 - Nel nostro ordinamento, per contro, nessuna norma impone di presumere la “buona fede” dell’amministratore che, avendo causato danni a terzi nello svolgimento del mandato, pretenda di essere manlevato dalla società di cui è organo, né quest’ultima ha l’obbligo *ope legis* di tenerlo indenne dalle pretese dei terzi.

Da ciò discendono due conseguenze.

La prima è che la clausola inserita in una polizza “[REDACTED]” in virtù della quale l’assicuratore si obblighi a tenere indenne la società assicurata di quanto questa debba rimborsare “per legge” all’amministratore che abbia causato con dolo o colpa un danno a terzi, è nulla per inesistenza del rischio, ai sensi dell’art. 1895 c.c.

Per quanto detto, infatti, nessuna norma di legge impone al committente od al preponente di tenere indenne il preposto dei danni da quest’ultimo causato a terzi con dolo o colpa.

L’unica obbligazione teoricamente concepibile a carico della società e nei confronti dell’amministratore, nel caso di danni arrecati da quest’ultimo a terzi nell’adempimento del mandato, potrebbe essere quello di regresso ex art. 2055 c.c., e sempre che si tratti di danno concausato da società e amministratore: ma per coprire questo rischio sarebbe necessario stipulare una assicurazione della responsabile civile della società, non un’assicurazione contro i danni.

Pertanto il rischio che la società debba “per legge” tenere indenne l’amministratore delle somme da questi dovute a terzi a titolo di risarcimento di danni causati loro con dolo o colpa è un rischio irrealizzabile, in assenza d’una legge in tal senso.



6.5 - Se poi la società, pur non essendovi obbligata per legge o per contratto, decida di rimborsare all'amministratore il risarcimento da quest'ultimo pagato al terzo danneggiato, il danno non sarebbe indennizzabile ai sensi dell'art. 1900 c.c.

Infatti, il rischio nell'assicurazione contro i danni deve consistere in un evento fortuito, futuro, incerto, non prevedibile e non voluto. Ma in una assicurazione contro le perdite pecuniarie un pagamento eseguito spontaneamente e non imposto dalla legge o dal contratto non potrebbe giammai dirsi "non voluto".

6.6 - Deve, in conclusione, affermarsi il seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 363 c.p.c.:

"È nulla per inesistenza del rischio ex art. 1895 c.c. la clausola, inserita in una polizza c.d. "██████ in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a rivalere una società commerciale delle somme che questa, senza esservi tenuta per legge o per contratto, abbia pagato al proprio amministratore per tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di terzi, cui l'amministratore abbia arrecato danno con dolo o colpa nell'esercizio delle proprie mansioni".

7.1 - In definitiva, il ricorso proposto da ████████ s.p.a. e ████████ s.p.a. è inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al proprio interesse ad impugnare (se non anche ad agire) ex art. 100 c.p.c., mentre il ricorso proposto da ██████████ ████████ è inammissibile per esserlo tutti i motivi di ricorso alla stessa riferibili. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del valore medio di tabella e con applicazione dell'aumento del 60% per presenza di più parti aventi



stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014 e succ. modd. e intt.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € 28.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno 20.5.2026.

Il Presidente
Marco Rossetti

